Oggetto: Integrazione incarico alla ditta Servizi Chini Renato per pulizia vasche delle stazioni di sollevamento della fognatura di Cavareno e Seio. CIG ZE315C1B33

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 133 di data 13 agosto 2015, con la quale si era affidato alla ditta Servizi Chini Renato, con sede in Predaia, Fraz. Segno, via Alle Braide n. 9, l'incarico di pulizia delle vasche delle stazioni di pompaggio delle fognature di Cavareno e Seio, per l'importo stimato pari ad € 1.142,00+iva 10% per un totale di € 1.253,20, come da offerte pervenute il 05.08.2015, agli atti sub. prot. n. 2105 e n. 2016.

Dato atto che in sede di esecuzione dei lavori presso la stazione di sollevamento di Seio si è reso necessario asportare un quantitativo di fanghi maggiore rispetto a quello preventivato, in ragione dell'esigenza di effettuare un intervento di manutenzione sulla valvola di ritegno dell'impianto fognario che in detta sede si è accertato essere guasta,

Atteso che il maggio quantitativo di fanghi asportati ammonta a mc. 24 e le maggiori ore di lavoro per lo smaltimento dei medesimi a n. 8, corrispondenti ai un maggior importo. Come da offerta pervenuta in data 05.08.2015 agli atti sub. prot. n. 2105, pari a € 1.312,00 + iva al 10%.

Rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328:

Atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini delle determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto". Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488;

Posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale;

Rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della I. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC e che il servizio individuato non è disponibile presso il mercato elettronico provinciale (MEPAT);

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio di cui al presente provvedimento tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Verificato che tra gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. non risultano attivi ne convenzioni o bando relativi la fornitura di cui in oggetto;

Considerato che l'entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto mediante trattativa privata con la ditta ritenuta idonea ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e che il contratto potrà essere perfezionato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm., con particolare riferimento all'art. 21, ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto l'art. 1 del D.L. 06.07.2012, nr. 95 (cd. "Spending review"), convertito - con modificazioni dalla L. 07.08.2012, nr. 135;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014 e la n. 4 del 24 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L che approva il Regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. Di affidare, per quanto esposto in premessa, alla ditta Servizi Chini Renato, con sede in Predaia, fra. Segno via alla Braide n.9, il maggior incarico di pulizia delle vasche della stazione di pompaggio delle fognature di Seio, integrando per € 1.312,00+iva 10% per un totale di € 1.443,20, come da offerta pervenuta in data 05.08.2015, agli atti sub. prot. 2105, il precedente impegno assunto con deliberazione n. 133/2015.
- 2. di stabilire che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
- 3. Di impegnare la spesa derivante dall'adozione del presente atto, pari ad Euro 1.443,20 iva al 10% inclusa, al cap. 1211, codice 1090403 del bilancio di previsione del'esercizio 2015;
- 4. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;

- indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
- indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;
- 5. Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
- 6. Di trasmettere copia della presente alla società Servizi Chini Renato, con sede in Predaia, fra. Segno via alla Braide n.9,
- 7. di dare atto che il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare documento fiscale, alla scadenza di 60 giorni dalla data di protocollo dello stesso.
- 8. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a. opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:

c. ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.